



**COMUNE DI
ROCCAFORZATA**
PROVINCIA DI TARANTO
UFFICIO TRIBUTI

Orari di apertura al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì dalle 09,00 alle ore 12,00
Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
Tel. 099 5929243 - Fax 099 5916940
email:
tributi.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Conguaglio Tares - Anno 2013.

Il decreto salva-Italia (D.L. 201/2011) ha previsto, a far data dal 1° gennaio 2013, l'istituzione della **Tassa rifiuti e servizi (TARES)**.

La TARES, dal 1° gennaio 2013 sostituisce la TARSU (tassa rifiuti solidi urbani)

In seguito alle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Consiglio Comunale - con delibera n. 18 del 25/10/2013 - ha approvato il piano finanziario e le tariffe TARES 2013.

Inoltre con la stessa delibera sono state disposte le seguenti scadenze del conguaglio TARES:

1° RATA SALDO	16/12/2013	comprensiva della quota allo Stato e della la prima rata del conguaglio TARES
2° RATA SALDO	31/01/2014	seconda rata del conguaglio TARES

La SOGET SpA provvederà a spedire gli inviti per effettuare il versamento del CONGUAGLIO TARES 2013.

In applicazione delle tariffe definitive stabilite con apposita delibera del Consiglio Comunale, l'importo a Saldo/Conguaglio della TARES anno 2013 sarà calcolato sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARES 2013, dal quale saranno scomputati gli importi già pagati.

In aggiunta, all'importo del tributo, sarà applicata, in un'unica soluzione, la maggiorazione pari **€ 0,30 per metro quadro a favore dello Stato**.

► **Le tariffe TARES per il conguaglio delle UtENZE Domestiche, sono:**

UTENZE DOMESTICHE

N. OCCUPANTI	PARTE FISSA (€/MQ)	PARTE VARIABILE
1 COMPONENTE	€ 0,459	€ 97,49
2 COMPONENTI	€ 0,538	€ 175,48
3 COMPONENTI	€ 0,611	€ 224,23
4 COMPONENTI	€ 0,660	€ 292,47
5 COMPONENTI	€ 0,679	€ 350,97
6 e più COMPONENTI	€ 0,673	€ 399,71

► **Le tariffe TARES per il conguaglio delle UTENZE NON DOMESTICHE, sono:**

Categorie (Comuni fino a 5000 ab.)		PARTE FISSA (€/MQ)	PARTE VARIABILE (€/MQ)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,148	€ 0,36
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 0,211	€ 0,52
3	Stabilimenti balneari	€ 0,213	€ 0,53
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,148	€ 0,36
5	Alberghi con ristorante	€ 0,141	€ 1,09
6	Alberghi senza ristorante	€ 0,282	€ 0,69
7	Case di cura e riposo	€ 0,341	€ 0,84
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,299	€ 0,74
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,179	€ 0,44

10	Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol, ferram. e altri beni durevoli	€ 0,330	€ 0,82
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,432	€ 1,07
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul, fabbro	€ 0,302	€ 0,75
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,413	€ 1,02
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,245	€ 0,60
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,270	€ 0,67
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	€ 2,327	€ 5,75
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 1,798	€ 4,44
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form.	€ 0,797	€ 1,97
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,859	€ 2,12
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 3,096	€ 7,65
21	Discoteche, night club	€ 0,498	€ 1,23

Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17/06/2013 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARES a decorrere dal 1° Gennaio 2013, pertanto, le riduzioni e le agevolazioni previste sono:

► **Per le utenze domestiche:**

ART. 25

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del **15%**;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del **10%**;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del **10%**;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del **10%**.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 28

AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni:
 - a) i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune, sia della tariffa fissa che di quella variabile;
 - b) gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali ad uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto, sia della tariffa fissa che di quella variabile;
 - c) Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'art. 25 del presente regolamento comunale, sono previste le esenzioni per particolari condizioni di disagio economico. Il contribuente potrà usufruire di una esenzione totale sia della tariffa fissa che di quella variabile, qualora siano verificati i seguenti requisiti:
 - abitazione non di lusso (A1 - A7 - A8 - A9) e abbia una superficie non superiore **120 mq** (comprensiva di pertinenze, quali: garage, cantina, deposito, ecc.);
 - tutti gli occupanti l'abitazione siano iscritti all'anagrafe del Comune di Roccaforzata per l'intero anno precedente;
 - siano sprovvisti di redditi immobiliari e/o di qualsiasi altra natura, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprio nucleo familiare;
 - l'unità immobiliare sia adibita esclusivamente ad abitazione principale;

- il reddito imponibile complessivo delle persone che occupano l'abitazione non sia superiore a € 3.000,00 con certificazione ISEE dell'intero anno precedente;
 - relazione dei servizi sociali sull'effettivo stato di bisogno.
- d) Le nuove domande e quelle per il rinnovo, corredate di certificazione ISEE con dichiarazione sostitutiva, per la concessione dell'esenzione e per la concessione delle agevolazioni dovranno pervenire al protocollo comunale entro il mese di **MARZO di ogni anno**;
- e) Sono altresì esclusi, ai sensi del D.Lgs. n. 460/1997, i locali condotti dalle ONLUS limitatamente al loro utilizzo per le finalità proprie dell'organizzazione.
2. Le suddette agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
 4. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

► **Per le utenze non domestiche:**

ART. 11

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) e superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%
AUTOFFICINE	60%
GOMMISTI	60%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	60%
DISTRIBUTORE DI CARBURANTE	50%
ROSTICCERIE	50%
PASTICCERIE	50%
LAVANDERIE	50%
VERNICIATURA	50%
OFFICINE DI LAVORAZIONE IN FERRO	50%
PARRUCCHIERI UOMO E DONNA	60%
LABORATORI DI ANALISI MEDICHE , AMBULATORI STUDI MEDICI	30%
LABORATORI FOTOGRAFICI	30%
GABINETTI DENTISTICI, ODONTOTECNICI, RADIOLOGI	50%
MAGAZZINI EDILI	50%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di **Febbraio** dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato con Modello F24, che saranno allegati agli avvisi di pagamento.

Si avvisa che in caso di mancato pagamento degli importi dovuti alle scadenze sopra previste saranno applicate le sanzioni e gli interessi ai sensi dall'art. 13 del [D.Lgs. 471/97](#) e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che il contribuente non ricorra all'istituto del ravvedimento operoso.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile rivolgersi all'Ufficio Tributi – via Giovanni XXIII, 8 – 74020 Roccaforzata – dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00 – tel. 099/5929243 fax 099 5916940 – e-mail: tributi.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it.